

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26931 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: DI MARZIO PAOLO
Data pubblicazione: 15/10/2026

OGGETTO: Irpef 2013 -
Preavviso di fermo - Parte
completamente vittoriosa -
Ottemperanza - Spese di lite
versate in misura parziale -
Compensazione ingiustificata
delle spese processuali.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Borghesi Alessandro e Vergerio di Cesana Francesco, difesi in proprio in quanto Avvocati, che hanno indicato recapito Pec;

- **ricorrenti** -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

- **controricorrente** -

e nei confronti di

Fortuna Alfredo (Avvocato);

- **intimato** -

avverso

la sentenza n. 1904, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 29.3.2022, e pubblicata il 27.4.2022;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva:

Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a Desideri Fabio provvedimento di preavviso di fermo, relativo al ritenuto mancato pagamento di proventi da reddito da capitali, ai fini Irpef e per l'anno 2013. Scrivono gli odierni ricorrenti che il contribuente, difeso dagli Avvocati Alessandro Borghesi, Francesco Vergerio di Cesana e Alfredo Fortuna otteneva, in sede di appello con decisione della CTR del Lazio e pronuncia dep. 19.3.2019, n. 1696, divenuta definitiva, il pieno riconoscimento delle proprie ragioni, e l'atto impugnato era annullato.

Il giudice dell'appello liquidava le spese di lite in favore dei difensori del contribuente, dichiaratisi antistatari. I procuratori notificavano la sentenza il 18.4.2018 all'Agenzia delle Entrate, che non provvedeva ad onorare il versamento. Quindi notificavano anche intimazione di pagamento per Euro 775,00, anch'essa non onorata.

2. I difensori antistatari introducevano perciò, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, il giudizio di ottemperanza iscritto a ruolo il 14.10.2019. L'Ente impositore si costituiva dichiarando che l'importo dovuto era stato corrisposto il 16.10.2019, nella misura di Euro 746,00.

I ricorrenti contestavano però che il pagamento era intervenuto in misura parziale e solo dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza, e chiedevano comunque liquidarsi in loro favore le spese di lite. La CTR dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese di lite.

3. Gli Avvocati Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione, e contestano il pagamento non integrale delle spese di lite

relative al giudizio presupposto, e la compensazione delle spese processuali disposta dalla CTR nel giudizio di ottemperanza.

Ragioni della decisione

1. Con il loro primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i difensori contestano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 91 c.p.c., per non avere la CTR rilevato che non era intervenuta la cessazione della materia del contendere, in quanto il pagamento delle spese di lite è stato effettuato in forma parziale, nella misura di Euro 746,00, anziché Euro 775,00, non avendo l'Ente impositore versato quanto dovuto per le spese di copia della sentenza (Euro 22,50), di notifica della sentenza (Euro 15,90), e di notifica dell'intimazione (Euro 20,00), sebbene si trattasse di spese effettivamente sostenute ed indicate nell'intimazione di pagamento ex art. 70, D.Lgs. n. 546 del 1992.

1.1. La controricorrente Agenzia delle Entrate censura l'inammissibilità del primo motivo di ricorso "in quanto vertente su un apprezzamento in fatto, entità delle spese borsuali, che la CTR ha ritenuto integralmente adempiute e che non è sindacabile in sede di legittimità" (controric., p. 3). La censura non appare condivisibile, perché il giudice dell'ottemperanza non esprime alcun giudizio, né di fatto né di diritto, in materia di ammontare delle spese, non chiarisce se alcune spese debbano ritenersi non riconoscibili, quali e perché, e la critica dei ricorrenti risulta pertanto ammissibile.

1.2. La CTR, adita quale giudice dell'ottemperanza, dà atto che l'Agenzia delle Entrate è stata regolarmente messa in mora e che erano state prodotte in giudizio le pronunce da cui dipendeva il diritto al pagamento. Scrive poi che, con il bonifico del 16.10.2019, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad onorare il debito.

Il giudice dell'ottemperanza non si pronuncia però sulla critica che il pagamento sarebbe intervenuto in forma parziale.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere perciò accolto.

2. Con il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., gli Avvocati contestano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 55 del Dm n. 55 del 2014, e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, "art. 70, art. 2697 c.c." (ric., p. VI), perché la CTR ha errato nella qualificazione dei fatti di causa e disposto un'ingiustificata compensazione delle spese di lite.

2.1. La controricorrente Agenzia delle Entrate critica l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, "in quanto vertente su un apprezzamento del merito insindacabile in sede di legittimità" (controric., p. 3). Invero i ricorrenti contestano la compensazione delle spese di lite, operata dalla CTR adducendo mere motivazioni di stile, censura che è consentita, come si evidenzierà anche dalla lettura dei precedenti che si indicheranno a seguire.

2.2. Scrive la CTR, la quale si pronuncia nel senso della cessazione della materia del contendere, ritenendo essere intervenuto il pagamento delle spese processuali in relazione al giudizio a monte, che "La peculiarità della controversia, le ragioni della decisione e motivi di equità giustificano la compensazione delle spese del giudizio" (sent. CTR, p. III) di ottemperanza.

2.3. La motivazione della compensazione delle spese di lite fornita dal giudice dell'ottemperanza è, per vero, tanto sintetica da risultare presente solo formalmente.

Il giudice dell'ottemperanza, infatti, non evidenzia quali siano le ragioni gravi ed eccezionali che giustificherebbero la compensazione delle spese di lite, essendovi una parte interamente vittoriosa, in base alla valutazione della soccombenza virtuale.

Si è invero recentemente ribadito che nel processo tributario, la previsione in tema di compensazione delle spese processuali, di cui all'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015, si applica a tutti i processi pendenti alla data di entrata in vigore di quest'ultima disposizione (1° gennaio 2016), in osservanza del principio *tempus regit actum*, non derogato da alcuna specifica norma transitoria, con la conseguenza che il giudice, ove intenda disporre la compensazione delle spese tra le parti, deve indicare espressamente le gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano (Cass. sez. V, 3.6.2026, n. 17683).

Inoltre si è chiarito che, in tema di spese processuali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla *peculiarità della materia del contendere*, Cass. sez. VI-V, 31.5.2016, n. 11217; e si è specificato che l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre "gravi ed eccezionali ragioni", esplicitamente indicate nella motivazione. La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese "per *motivi di equità*", non altrimenti specificati, Cass. sez. L, 20.10.2010, n. 21521; e, ancora, non si è mancato di statuire che in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., nella formulazione vigente *ratione temporis*, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e *non possono essere espresse con una*

formula generica (nella specie, "*la natura della controversia* e le alterne vicende dell'iter processuale") inidonea a consentire il necessario controllo, Cass. sez. VI-V, 25.9.2017, n. 22310.

Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.

3. Il ricorso proposto dai difensori risulta in definitiva fondato e deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da **Borghesi Alessandro** e **Vergerio di Cesana Francesco**, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 25.9.2026.

Il Presidente

Maria Luisa De Rosa